



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.43.01 / fasc. DG ABAP (GIADA) 209.227.1/2021

Class. 34.43.01 / fasc. SS-PNRR (GIADA) 8.169.2/2021

Allegati: 3

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione Generale Valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
[ID_VIP 8548]
(va@pec.mite.gov.it)

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
(compniec@pec.mite.gov.it)

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA)
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

Oggetto

[ID_VIP: 8548] GUSPINI e PABILLONIS (SU) – Progetto per impianto agrivoltaico, di potenza pari a 18,38 MWp e delle relative opere di connessione alla RTN
Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 - PNIEC).
Proponente: TEP Renewables (Pabillonis PV) S.r.l.
Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR.

e. p.c.

All Ufficio di Gabinetto
del Ministro della cultura
(udcm@pec.cultura.gov.it)

e. p.c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna
(sabap-ca@pec.cultura.gov.it)



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

e. p. c.

Alla U.O. DGABAP - Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*
della Soprintendenza speciale per il PNRR

e. p. c.

Alla U.O. DGABAP - Servizio III – *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*
della Soprintendenza speciale per il PNRR

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi dell’art. 6, comma 1, ha disposto che questo Dicastero sia ridenominato *“Ministero della cultura”*;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”*;

VISTO il d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*;

VISTO il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito *“Soprintendenza speciale per il PNRR”*) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4, comma 2-*bis*, del d.P.C.M. n. 169 del 2019, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d, punto 2, lett. b, del d.P.C.M. n. 123 del 2021, la Soprintendenza speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

VISTO l’art. 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, secondo cui *“La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”*;

CONSIDERATO, pertanto, che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è stata trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR”*

(PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-*quinquies*, "il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione del provvedimento di VIA] comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica", dovendosi qui intendere esteso il riferimento al "competente direttore generale del Ministero della cultura" all'intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

VISTO il d.P.C.M. 1° luglio 2022, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale dott. Luigi La Rocca, registrato dalla Corte dei conti al numero 1870 del 14/07/2022;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 29, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal Direttore Generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", per il quale articolo 4, comma 1, il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), in particolare l'art. 25, Determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto, con il quale co. 1, lett. b), è apportata, tra l'altro, la seguente modifica all'art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006: "... 2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: "10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241";

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale";

VISTO l'allora vigente decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in particolare l'art. 25, rubricato "Verifica preventiva dell'interesse archeologico";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante "Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati";

VISTA la Circolare n. 53 del 22/12/2022 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, recante "Verifica preventiva dell'interesse archeologico. Aggiornamenti normativi e procedurali e indicazioni tecniche";

CONSIDERATO che il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, con l'art. 19, comma 2, lett. b), ha soppresso la disposizione di cui alla lett. g-*ter* del comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006. Nel merito del procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico si deve, altresì, evidenziare che l'art. 19, comma 2, lett. c), del medesimo decreto-legge ha introdotto all'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006 la seguente disposizione che attiene alla sola fase del procedimento di VIA: "2-*sexies*. In ogni caso l'adozione

del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42", di fatto confermando l'assoggettamento del progetto di cui trattasi alla medesima procedura di verifica preventiva, tuttavia nei limiti indicati dalla stessa norma sopra richiamata come attinenti al solo presente procedimento di VIA di competenza statale;

VISTA la Circolare n. 3 del 19/04/2023 della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante *"Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 – Competenze in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA). Chiarimenti"*;

VISTA la Circolare n. 24 del 15/05/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, *"Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13"*, recante *"Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (ONC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41: aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA)"*;

VISTO il vigente decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in particolare l'art. 41, comma 4 e l'Allegato I-8, fatto salvo quanto stabilito all'art. 226, comma 2, del medesimo decreto legislativo;

CONSIDERATO che in merito alla predetta procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, visto anche l'art. 226, co. 5, del D.Lgs. n. 36 del 2023 (*"Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso"*) e l'abrogazione del D.Lgs. n. 50 del 2016 a far data dal 1° luglio 2023, essa è attualmente prevista dall'art. 41, co. 4, del D.Lgs. n. 36 del 2023 e si svolge secondo la procedura ivi dettata dall'Allegato I.8;

VISTA la Circolare DGABAP n. 32 del 12/07/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, *"Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36"*, recante *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*;

VISTA la Circolare n. 42 del 28/11/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, *"Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36"*, recante *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici": applicabilità della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico nei settori speciali (Libro III). Chiarimenti normativi"*>;

CONSIDERATE la Circolare Interna n. 1 del 16/03/2022 della Soprintendenza speciale per il PNRR e gli Ordini di Servizio n. 1 del 30/09/2021 e n. 2 del 15/12/2021 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR (con la conseguente Comunicazione di servizio per le relative modalità attuative di cui alla nota prot. DGABAP n. 547 del 10/01/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendenze speciale per il PNRR), nonché le Comunicazioni di Servizio SSPNRR prot. n. 392 dell'11/03/2022 e DGABAP prot. n. 24995 del 04/07/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR;


CONSIDERATA la nota della Soprintendenza speciale per il PNRR prot. n. 26028 del 07/11/2023, recante *"Attività della Soprintendenza speciale per il PNRR. Gestione flusso documentale in entrata. Indicazioni operative in merito alla trasmissione via pec e peo delle pratiche"*;

CONSIDERATO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) ha approvato in via definitiva, ai sensi dell'allora vigente articolo 143 del D. Lgs. 42/2004, il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza alla suddetta Deliberazione del 05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006

(pubblicato sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) con il quale si è stabilita la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore;

CONSIDERATO che **TEP Renewables (Pabillonis PV) S.r.l.** ha presentato ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 152 del 2006, istanza di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale allora acquisita dalla Direzione generale ABAP il 06/06/2022 **relativa al progetto di un impianto fotovoltaico a terra (agrovoltaico) collegato alla RTN di potenza nominale (DC) 18,38 MWp - potenza in immissione (AC) 16,8 MW nei Comuni di Guspini e Pabillonis (SU);**

CONSIDERATO che l'intervento in progetto redatto dal Proponente consiste, come dallo stesso dichiarato, nella realizzazione di un impianto fotovoltaico, di tipo agrovoltaico e che l'area catastale di progetto risulta essere pari a circa 37,98 ettari di cui 29,62 costituiscono l'area lorda dell'impianto all'interno dei quali circa 27,99 ettari (suddivisi in n. 4 porzioni: Area 1, Area 2, Area 3 e Area 4), verranno utilizzati per l'installazione dei moduli fotovoltaici, ove saranno installate altresì le Power Station (o cabine di campo) che avranno la funzione di elevare la tensione da bassa (BT) a media (MT). Mediante la cabina generale MT, collocata anch'essa all'interno dell'area di impianto, nella porzione più occidentale, verrà fuori un unico cavo MT a 20 kV che si estenderà prevalentemente lungo la Strada Statale 126 fino a raggiungere la stazione. Tutti i cavi di connessione saranno interrati e l'insieme del cavo MT e AT avrà una lunghezza totale di circa 7,65 km. L'intero intervento si colloca nella pianura del Campidano, in prossimità della confluenza di due corsi d'acqua denominati Flumini Mannu e Flumini Bellu. L'area di interesse risulta a vocazione agricola e si presenta interamente occupata da seminativi, pascolo e pascolo arborato: nel caso in oggetto, l'impianto agrovoltaico sarà installato su un'area attualmente gestita a foraggiere e a pascolo, pertanto la scelta gestionale del soprassuolo sarà mantenuta tale con la possibilità di attuare interventi di miglioramento colturale finalizzati ad incrementare la produzione foraggera e la qualità del pascolo. Il Proponente nel SIA, inoltre, dichiara che *"... l'area lorda dell'impianto è adiacente al vincolo della fascia di rispetto di 150 metri dalle sponde dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua di cui all'art.142, co.1, lett.c), senza tuttavia interferire con essa che rimane esterna all'area catastale. La linea di connessione MT, lungo il suo sviluppo verso sud-ovest interseca il medesimo vincolo, mentre la linea di connessione AT e la "Sezione 36 kV nuova SE" non interferiscono con alcun vincolo ..."*. Inoltre il Proponente nel SIA dichiara che *"... Le opere di progetto saranno insediate su aree non interessate da alcun elemento tutelato dal PPR ..."* (cfr. p. 22) e che *"... il complesso delle opere di progetto non interseca alcun elemento connotato come bene storico e culturale ..."* (cfr. p. 17). Per quanto attiene l'annessa coltivazione agricola, il Proponente riporta che, sul sito di intervento è presente un'azienda zootecnica che gestisce e continuerà a coltivare i terreni interessati dalla realizzazione dell'impianto, in particolare riguarderà specie foraggiere quali medica, trifoglio, leguminose e graminacee pluriennali, interventi di gestione del soprassuolo a sughera e miglioramento del pascolo. Rispetto alle opere di mitigazione il Proponente nel SIA dichiara quanto segue *"... Al fine di mitigare l'aspetto ambientale-paesaggistico si prevede la realizzazione di una siepe arbustiva con funzione di mitigazione dell'impatto visivo in corrispondenza dei lati dell'impianto di maggior intervisibilità rispetto al contesto circostante. Lungo alcuni lati dell'impianto, di fatti, risulta già presente una siepe con funzione di mitigazione, per cui non risulta necessario effettuare alcun intervento. Sui lati non coperti si procederà con la messa a dimora di specie arbustive appartenenti a ecotipi locali tipiche del contesto d'intervento, in modo tale da proporre sistemazioni coerenti con l'agroecosistema d'inserimento, evitando di creare un "effetto barriera" e contribuendo a incrementare una rete locale di connettività ecologica ..."*;



LEGENDA














	Area lorda impianto		Linea di connessione MT interrata
	Fasce di mitigazione esterne esistenti		Linea di connessione AT interrata
	Fasce di mitigazione esterne in progetto		Raccordi linee RTN 220 kV
	Stazione di utenza		Raccordi linee RTN 150 kV
	Nuova SE		Confine comunale
	Sezione 36 kV nuova SE		Linee elettriche esistenti
	Cabina generale MT		

Immagine dell'impianto elaborata dal Proponente

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con nota prot. n. 0154105 del 07/12/2022, ha comunicato la procedibilità dell'istanza di VIA, con contestuale richiesta di documentazione e chiarimenti;


CONSIDERATO che nel corso del presente procedimento sono pervenuti i seguenti atti istruttori, tra gli altri si riportano quelli rilasciati da questo Ministero:

- **Soprintendenza speciale per il PNRR** nota prot. n. 6757 del 12/12/2022, con cui ha chiesto alla Soprintendenza ABAP di Cagliari di trasmettere il proprio parere endoprocedimentale di competenza come anche alle UO DG-ABAP Servizi II e III i propri contributi istruttori a seguito della ricezione del parere della Soprintendenza ABAP;
- **Soprintendenza speciale per il PNRR** nota prot. n. 1494 del 03/02/2023, con cui, in esito a quanto richiesto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ha evidenziato al Proponente che la documentazione progettuale necessaria per la valutazione di impatto ambientale deve aver recepito anche gli esiti della Verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 25 del D. lgs. 50/2016,

come definita nelle Linee Guida di cui all'Allegato 1 al d.P.C.M. 14/02/2022, rimanendo pertanto in attesa di quanto richiesto dal Proponente;

- **Tep Renewables (Pavillonis PV) S.r.l.** nota prot. n. 21-00024-IT-L-0005 del 22-03-2023, con la quale, in riscontro alla nota n. 1494 del 03/02/2023 della Scrivente ha comunicato che "... tale richiesta deve ritenersi superata a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge n. 13/2023 che all'art. 19, comma 2, ha (i) abrogato la lettera g-ter dell'art. 23 del TUA; (ii) stabilito che "l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42";
- **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale dell'ambiente** nota prot. n. 473 del 05/01/2023, con cui ha trasmesso le osservazioni pervenute per il progetto di cui trattasi, in particolare quelle del Servizio Pianificazione paesaggistica e urbanistica il quale riporta tra l'altro che <... Le aree occupate dall'impianto fotovoltaico sono classificate come zona agricola E, sottozona E2 "aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva" e sottozona E3 "Aree con produzione agricola specializzata caratterizzata da un alto frazionamento fondiario" in Comune di Guspini e zona agricola E, sottozona E2 "aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva" in Comune di Pabillonis...>, e che "... l'impianto fotovoltaico in questione comporta, comunque, una significativa sottrazione di suolo alla produzione agricola ...">;
- **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna** nota prot. n. 12059 del 17/07/2023 (cfr. Allegato 1), con cui ha reso il proprio parere endoprocedimentale di competenza in senso negativo alla realizzazione dell'impianto di cui trattasi;
- **U.O. DG ABAP – Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico della SS-PNRR** nota prot. n. 15325 del 20/07/2023, con cui ha comunicato di concordare con quanto espresso dalla Soprintendenza ABAP competente (cfr. Allegato 2);
- **U.O. DG ABAP – Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico della SS-PNRR** nota prot. n. 5911 del 20/02/2024, con cui ha reso il proprio contributo istruttorio (cfr. Allegato 3);

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP di Cagliari nel proprio parere endoprocedimentale del 17/07/2023 ha verificato il quadro vincolistico dell'area in progetto. Per quanto attiene agli aspetti archeologici la Soprintendenza ABAP segnala che la porzione territoriale in cui ricadono le opere in progetto non è interessata da aree dichiarate di interesse archeologico ai sensi degli artt. 10, 12, 13 del D.Lgs. 42/2004, tuttavia in prossimità del cavidotto di collegamento alla RTN, sono noti i due *menhir* di *Perdas Longas*, tutelati ai sensi del DM del 09.10.1999, distanti circa 700 metri dal cavidotto in progetto. Inoltre, in prossimità del cavidotto di collegamento alla RTN è nota la presenza dell'insediamento e della fonte romana Sa Mitza de s'Abiu, distanti circa 140 metri dall'area dei lavori e dell'insediamento nuragico e romano di *Nuraci*, distante circa 120 metri dal tracciato del cavidotto, individuati dagli elaborati del PUC del Comune di Guspini. Infine è nota la presenza dell'insediamento romano *Terra Frissa Murera*, distante circa 140 metri dalle opere in progetto. Nell'area immediatamente a ovest rispetto alla nuova stazione elettrica di trasformazione è nota, dai dati d'archivio, la presenza di materiali ceramici di epoca storica in dispersione. Si rileva infine che l'impianto agrovoltaiico in progetto sarà visibile dal nuraghe *Urradili*, verosimilmente dal nuraghe *Saurrecci*, tutelato ai sensi del D.D.G. n. 154 del 03/02/2020, e dal nuraghe *Melas*, tutelato ai sensi del D.D.R. n. 7 del 15 gennaio 2015. Inoltre la Soprintendenza rileva che dall'analisi dei vincoli riportata rileva criticità derivanti dalla realizzazione dell'impianto in relazione alla tutela paesaggistica stante, tra l'altro, la prossimità dell'impianto al torrente Flumini Bellu oltre alla presenza di cinque specchi d'acqua posti in prossimità dell'impianto e cartografati dal PPR Sardegna, tuttavia non presi in considerazione dal Proponente nell'ambito delle proprie valutazioni.



*In alto il menhir di Perdas Longas
In basso il Nuraghe Melas*

*Immagine elaborata dalla Soprintendenza Speciale PNRR – Vincoli ai sensi della
Parte II del D.lgs.42/2004*

CONSIDERATO che, nello specifico, per quanto attiene agli aspetti paesaggistici, la competente Soprintendenza ABAP di Cagliari ha riscontrato, ai sensi dell'art. 142, co. 1, lett. c) le seguenti interferenze:

- *Flumini Bellu: il campo fotovoltaico lambisce la fascia di tutela di 150 metri;*
- *Gora Is Mulinus: intercettato dal cavidotto.*

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 17 comma 3, lett. g) delle NTA – laghi naturali e invasi artificiali e territori contermini compresi in una fascia di profondità di 300 m dalla linea di battigia:

- *il PPR cartografa 5 specchi d'acqua a partire da circa 140 metri dal campo.*

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 17 comma 3, lett. h) delle NTA – fiumi:

- *Flumini Bellu, il campo fotovoltaico lambisce la fascia di tutela di 150 metri;*
- *Riu Melas, intercettato dal cavidotto.*

Altri beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 17 delle NTA e disciplinati dagli artt. 33-40 delle NTA si segnala, nelle immediate vicinanze e nell'area vasta:

- *IBA178 "Campidano Centrale", a 560 metri dal campo fotovoltaico e a 1,3 km dalla nuova SE;*
- *ZCS ITB040031 "Monte Arcuentu e Rio Piscinas", a 1,3 km dalla nuova SE e a circa 4 km dal campo fotovoltaico;*
- *ZPS ITB043054 "Campidano Centrale", a 2,6 km.*

CONSIDERATO che la DGR n. 59/90 della Regione Autonoma Sardegna individua le aree "brownfield" come contesti privilegiati per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra (aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto, tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati) e che l'area individuata per l'impianto in oggetto non può definirsi tale, per cui l'intervento in progetto è in contrasto con la DGR 59/90 della Regione; le aree interessate dall'impianto fotovoltaico sono infatti classificate zona agricola E, sottozona E2 "aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva" e sottozona E3 "aree con produzione agricola specializzata caratterizzata da un alto frazionamento fondiario" in Comune

di Guspini; zona agricola E, sottozone E2 *“aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva”* in Comune di Pabillonis;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda la compatibilità con il Piano paesaggistico, le aree interessate dal campo agrovoltaiico e dalle opere di connessione sono classificate dal PPR come *“aree ad utilizzazione agroforestale”* (prevalentemente *“colture erbacee specializzate”*), disciplinate agli artt. 28-30 delle NTA, per cui sono vietate *“trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso”*;

CONSIDERATO che rispetto alla verifica delle aree non idonee ai sensi del DGR n. 59/90 del 27.11.2020, l'area rientra all'interno della perimetrazione di oasi permanenti di protezione faunistica (Punto 6.1 *“Aree presenza di specie animali tutelate da convenzioni internazionali”*), limitrofa ad aree agricole interessate da produzioni di qualità gestite dai Consorzi di Bonifica. Inoltre il corso del *Flumini Bellu*, tangente all'impianto, è caratterizzato dall'essere *Area di pericolosità idraulica elevata a molto elevata (Punto 9.1 e 9.2 “Inviluppo di aree di pericolosità idraulica”)*. Come segnalato dall'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, con nota prot. n. 13244 del 21/12/2022, *“si rileva la sovrapposizione di parte dei moduli fotovoltaici con aree a pericolosità idraulica Hi4 ricadenti nel territorio comunale Guspini [...] Si rileva inoltre l'interferenza con l'asta dei fiumi Gora Is Mulinus, Riu Melas e relative fasce di prima salvaguardia di cui all'art. 30-ter delle NTA del PAI, equiparate ad aree a pericolosità molto elevata Hi4”*;

CONSIDERATO ancora che il Proponente, in merito alla scelta localizzativa dell'impianto, al paragrafo 3.4 del SIA evidenzia che *<... Il raffronto con gli elementi di incompatibilità di cui alla D.G.R. n.59/90 del 27/11/2020 “Individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili” Allegati b e c, non ha fatto emergere criticità ostative alla realizzazione dell'impianto...>*, in contrasto con le argomentazioni sopra riportate;

CONSIDERATO inoltre che il Proponente non ha riscontrato in realtà quanto previsto dal co. 3, lett. d) dell'articolo 22 del D. lgs. 152/2006 in cui si dispone che lo Studio di Impatto Ambientale debba contenere almeno determinate informazioni, tra le quali *“d) una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali”*;


CONSIDERATO che, al fine di programmare una corretta distribuzione degli impianti da fonti di energia rinnovabile nel territorio in esame e di evitare la saturazione dell'area, si ritiene comunque opportuno evidenziare che il progetto di cui trattasi è prossimo a diversi impianti da fonti energetiche rinnovabili (FER) in valutazione statale, tra cui i più prossimi in un buffer di 2 chilometri di seguito elencati:

- **ID VIP 8791:** progetto di un impianto agrovoltaiico denominato *“Guspini”*, della potenza di 64,40 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel comune di Guspini (SU). Proponente ICA ACT S.r.l.;
- **ID VIP 8820:** progetto di un impianto eolico denominato *“NARBONIS”*, costituito da n. 8 turbine di grande taglia della potenza complessiva di 48 MW, da realizzarsi nei comuni di San Gavino Monreale, Guspini e Gonnosfanadiga (SU). Proponente Narboni Wind S.r.l.;
- **ID VIP 9094:** progetto di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare fotovoltaica di potenza pari a 24,54 MWp (somma della potenza dei moduli) da realizzare nel Comune di Gonnosfanadiga (SU) e delle relative opere di connessione alla RTN. Proponente EG Atlante S.r.l.;
- **ID VIP 9277:** Progetto di impianto agrovoltaiico *“Energia dell'Olio Sardo”*, di potenza pari a 52,557 MWp, sito in Pabillonis (SU) e delle relative opere di connessione alla RTN. Proponente Pacifico Lapislazzuli S.r.l.;

- **ID VIP 9784:** progetto di un impianto agrovoltaico denominato "AgriPauli" di potenza nominale pari a 67,054 MW e potenza di picco pari a 67,725 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzare nel Comune di Guspini (SU) e Pabillonis (SU). Proponente ICA XII S.r.l.;
- **ID VIP 10225:** progetto agrovoltaico per la produzione energetica e agricola denominato "GR_SCANU", nel Comune di Guspini (SU), della potenza di 25,142 MWp integrato con sistema di accumulo della capacità di 33,024 MWh e relative opere di connessione alla RTN. Proponente Grenenergy S.r.l.;

CONSIDERATO in particolare che l'impianto in esame insiste sui terreni contigui al proposto impianto agrovoltaico - ID_VIP 9784 "Agripauli", a quello con ID VIP 9277 "Energia dell'Olio Sardo" e a quello con ID VIP 10225 "GR_SCANU" attualmente in valutazione, venendo a realizzare di fatto un unico impianto sostanzialmente compatto di significative estensioni;

CONSIDERATO che, in merito alla verifica degli impatti cumulativi si deve rilevare che allo stato attuale l'area di impianto risulta già interessata dalla presenza di un impianto eolico costituito da n. 33 aerogeneratori, di cui almeno due posti a circa 200 metri dall'area di progetto, le cui possibili interferenze non risultano essere state valutate dal Proponente;



Elaborazione SS PNRR - Valutazione degli impatti cumulativi – In azzurro i punti di localizzazione degli aerogeneratori dell'impianto eolico esistente.

CONSIDERATI i contenuti dello studio di intervisibilità elaborato dal Proponente (cfr. Elaborato 21-00024-IT-PABILLONIS_SA-T05_Rev0-signed - Carta interferenze visive), in cui vengono analizzate la possibilità pratica e teorica dell'impianto di essere percepito dai recettori sensibili quali i beni culturali e paesaggistici, tuttavia non sono stati presi in considerazione i principali elementi caratterizzanti il paesaggio circostante,

comprese le interrelazioni con le emergenze archeologiche segnalate dalla Soprintendenza ABAP di Cagliari nel proprio parere endoprocedimentale di competenza;

CONSIDERATO che l'impianto di cui trattasi si inserisce in un'area caratteristica dal punto di vista paesaggistico in quanto si distingue per la presenza di numerose piante di sughera (*Quercus suber*), nel numero di 450 esemplari adulti all'interno dell'area di progetto, per i quali il Proponente propone l'espianto ed il reimpianto in terreni limitrofi (cfr. SIA p. 179);

CONSIDERATO quanto evidenziato, tra l'altro, dalla Regione Autonoma della Sardegna nelle proprie osservazioni ovvero che *"... sia la parte a NW della particella 117 che le restanti particelle n. 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, e 74, su cui è previsto l'insediamento dei trackers, presentano un residuo di alberature di sughera, con densità di copertura eterogenea, le quali, nonostante non siano definibili nell'insieme come sughereta, sono comunque tutelate ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 4/1994 ... Pertanto, premesso che nell'opere di mitigazione progettuali sono previste esclusivamente delle piantagioni di essenze arbustive lungo i perimetri dell'impianto ai fini di una mitigazione esclusivamente visiva dello stesso e precisando che recenti esperienze di trapianto di alberature di sughera, in aree limitrofe, hanno avuto esiti sfavorevoli con la morte degli alberi trapiantati, si comunica che il progetto risulta lacunoso per quanto riguarda gli aspetti di gestione delle singole sughere, con particolare riferimento alle misure compensative da adottare ai fini della conservazione del patrimonio sughericolo esistente "*;




Immagine dell'area dell'impianto

CONSIDERATO quanto affermato dal Proponente nella relazione pedo-agronomica (p. 25) ovvero che *<... La maggior parte dell'area ricompresa all'interno del buffer di 1,5 km dagli interventi di progetto, ricade all'interno delle "Colture intensive". Scendendo nel dettaglio delle superfici interferite direttamente dagli interventi, il campo FV ricade quasi completamente in "Altre colture permanenti" e, per una minor porzione, in "Aree prevalentemente occupate da colture agrarie con presenza di spazi naturali importanti". Il cavo di connessione MT interseca le aree individuate come "Altre colture permanenti", "Colture intensive", "Aree industriali, commerciali", "Oliveti" e "Aree prevalentemente occupate da colture agrarie con presenza di spazi naturali importanti". La stazione di utenza ricade in "Aree prevalentemente occupate da colture agrarie con presenza di spazi naturali importanti". Il cavo AT e la sezione 36 kV della nuova SE ricadono in*

Handwritten signature or mark.

“Colture intensive” >. Si rileva difatti che il lotto limitrofo al corso d’acqua Flumini Bellu ed alla relativa fascia di rispetto, rientra all’interno di “Aree prevalentemente occupate da colture agrarie con presenza di spazi naturali importanti”;



USO DEL SUOLO

Fonte: Corine Land Cover 2018

- Tessuto urbano discontinuo
- Aree industriali, commerciali e dei servizi pubblici
- Aree estrattive
- Colture intensive
- Risaie
- Oliveti
- Altre colture permanenti
- Sistemi colturali e particellari complessi
- Aree prevalentemente occupate da colture agrarie con presenza di spazi naturali importanti
- Boschi a prevalenza di leccio e/o sughera
- Boschi a prevalenza di pini mediterranei e cipressete
- Boschi misti a prevalenza di latifoglie
- Malghe
- Macchia alta
- Macchia bassa e garighe
- Spiagge, dune, sabbie
- Aree a vegetazione rada
- Aree percorse da incendi

Estratto della Carta dell’uso del suolo

CONSIDERATO che il Piano di monitoraggio predisposto dal Proponente (21-00024-IT-PABILLONIS_SA-R08), non ha previsto e valutato i potenziali impatti sul fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio e, di conseguenza, le azioni di monitoraggio necessarie.


CONSIDERATO che le numerose istanze presentate per la realizzazione di estesi impianti da fonti energetiche rinnovabili nel medesimo territorio, comporta una vera e propria conversione del territorio medesimo, che, da uso esclusivo agricolo, sta subendo una trasformazione industriale con una diffusissima presenza di impianti fotovoltaici, agrofotovoltaici ed eolici e che si prospetta, pertanto, uno scenario che in pochi anni determinerà, inevitabilmente, un impatto ambientale derivante dal sostanziale consumo di suolo, non escludendo una marginalizzazione della produzione agricola rispetto a quella energetica.

RITENUTO necessario garantire, anche solo per il principio di precauzione, la preservazione del territorio agricolo, quale presidio posto a tutela dei beni e delle emergenze culturali e paesaggistiche presenti nel territorio.

CONSIDERATO che la realizzazione dell'impianto industriale in esame costituirebbe per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento Energia – Direzione generale Competitività ed efficienza energetica – Divisione III – Energie rinnovabili, l'automatica classificazione di tutte le aree naturali ed agricole circostanti gli impianti industriali costituiti da impianti fotovoltaici superiori a 20 kW, per 500 metri, quali "*aree idonee*" *ex lege* per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, tanto da costituire per lo stesso Ministero la legittimazione per la trasformazione/distruzione del medesimo paesaggio naturale/agricolo tramite la sua trasformazione totale in un paesaggio industriale, nel quale i valori di eguale tutela del Paesaggio di cui all'art. 9 della Costituzione non avrebbero più alcun tipo di riconoscimento, risultando remissivi rispetto alla tutela dell'ambiente, benché il fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio ne sia comunque riconosciuto quale parte ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 152 del 2006, con l'ulteriore determinazione, di conseguenza, dell'estensione delle aree idonee *ex lege* per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra, oltre ogni possibile immaginazione, in quanto generata proprio dalla presenza di nuovi e continui impianti FER sul territorio.


CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990, qualora il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Direzione Generale Valutazioni ambientali dovesse comunque ritenere di superare – adottando unilateralmente il provvedimento di VIA privo del concerto della Scrivente - il parere tecnico istruttorio negativo reso da questa Soprintendenza speciale per il PNRR, dovrà in ogni caso renderne esplicita ed adeguata motivazione nell'atto unilaterale assunto per la conclusione del presente procedimento di VIA.

CONSIDERATO, inoltre, che nella regione Sardegna è in atto una complessiva azione per la realizzazione di nuovi impianti da fonte rinnovabile (fotovoltaica/agrivoltaica, eolico onshore ed offshore) tale da superare già oggi di ben 7 volte quanto previsto come obiettivo da raggiungersi al 2030 sulla base del FF55, tanto da prefigurarsi la sostanziale sostituzione del patrimonio culturale e del paesaggio con impianti di taglia industriale per la produzione di energia elettrica oltre il fabbisogno regionale previsto:



(elaborazione Terna S.p.A. per il Target FIT FOR 55 al 2030 in Sardegna al 31/12/2023, con evidenziata una richiesta di connessione alla RTN per 55 GW rispetto ai 7,45 GW preventivati come necessari per il predetto target)

CONSIDERATO, ancora, che tale prospettiva si potrebbe attuare anche a livello nazionale, ove le richieste di connessione alla RTN per nuovi impianti da fonte rinnovabile ha raggiunto il complessivo valore di circa 328 GW rispetto all’obiettivo FF55 al 2030 di 70 GW:



(elaborazione Terna S.p.A. per il Target FIT FOR 55 al 2030 in Italia al 31/12/2023, con evidenziata una richiesta di connessione alla RTN a livello nazionale pari a circa 328 GW rispetto ai circa 70 GW preventivati come necessari per il predetto target)

CONSIDERATO che il decreto legislativo n. 199 del 2021 (art. 2, comma 1, lett. ggg), definisce “*aree idonee*” le aree “... con un elevato potenziale atto a ospitare l’installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile, anche all’eventuale ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative”, condizioni che, pertanto, devono essere verificate e valutate anche nella presente procedura di valutazione di impatto ambientale.

CONSIDERATO che l’area su cui insiste l’impianto di cui trattasi non presenta un potenziale tale da ospitare la installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile per tutte le motivazioni riportate nel presente parere tecnico-istruttorio.

CONSIDERATO che in riferimento alle aree idonee, un lotto dell’impianto in valutazione è adiacente alla fascia di tutela dei 150 metri del torrente Flumini Bellu e il cavidotto intercetta aree sottoposte a vincolo paesaggistico (Gora Is Mulinus) ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. c) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

CONSIDERATO pertanto che, già solo per quanto sopra constatato, l’impianto industriale di cui trattasi si colloca in aree non dichiarate idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-*quater*, del D.lgs. n. 199 del 2021, come anche si colloca in aree dichiarate “*non idonee*” con la D.G.R. n. 59/90 del 27/11/2020 dalla Regione Autonoma della Sardegna ai sensi del decreto ministeriale 10 settembre 2010.

CONSIDERATO che, nell’ambito della valutazione del progetto di cui trattasi, il decreto-legge n. 13 del 2023 ha introdotto anche le seguenti ulteriori modifiche legislative:

- (art. 47, comma 1, lett. a, punto n. 2.1) decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, articolo 20, comma 8, lettera c-*quater*): al secondo periodo, le parole: «*di un chilometro*» sono sostituite dalle seguenti: «*di cinquecento metri*»;
- (art. 47, comma 2) decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, articolo 30, il relativo comma 2 è abrogato, come anche si dispone che “*E’ abrogata ogni disposizione in materia di aree contermini di cui alle linee guida approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2010 e ai relativi provvedimenti applicativi a contenuto generale, incompatibile con il primo periodo e con l’articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387*”.

CONSIDERATO che, nell’ambito della valutazione del progetto di cui trattasi, il decreto-legge n. 13 del 2023 ha introdotto, con le modificazioni apportate in sede di sua conversione in legge (v. art. 47, comma 1, lett. a, punto n. 2.01), al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, articolo 20, comma 8, lettera c-*quater*): “*2.01) al primo periodo, dopo le parole: “decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42” sono aggiunte le seguenti: “, incluse le zone gravate da usi civici di cui all’articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto”*”.

CONSIDERATO che l’azione di tutela svolta dal Ministero della cultura deve tendere ad applicare i principi sanciti in merito dal D.lgs. n. 42 del 2004, all’articolo 131, co. 4, ove la “*tutela del paesaggio*” è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. In tal senso, la “*conservazione*” che per questo si deve svolgere tende, in primo luogo, alla conoscenza completa delle qualità e valori del paesaggio e sulla base di questi deve garantire un coerente sviluppo del territorio.

CONSIDERATO che l’art. 22, commi 1, lett. a), e 1-*bis*, del D.lgs. n. 199 del 2021 fa, comunque, salva l’espressione del parere dell’Autorità competente in materia paesaggistica, anche in sede di valutazione di impatto ambientale.

CONSIDERATO che l’art. 3, rubricato “*Tutela del patrimonio culturale*”, del D.lgs. n. 42 del 2004, stabilisce che “*1. La tutela consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un’adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione. 2. L’esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio*”

culturale ...”, come avvenuto nel caso specifico, al fine di garantire la conservazione del patrimonio paesaggistico interessato dal progetto in esame.

CONSIDERATO che l’art. 3-ter, *Principio dell’azione ambientale*, del D.lgs. n. 152 del 2006, stabilisce che “1. *La tutela dell’ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell’azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte ...*”.

CONSIDERATO che l’art. 12 del D.lgs. n. 387 del 2003, prescrive al relativo comma 3 che “... *La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi ... sono soggetti ad una autorizzazione unica ... nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico ...*”.

CONSIDERATO che il comma 7 dell’art. 12 del D.lgs. n. 387 del 2003, stabilisce che “... 7. *Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell’ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14*”.

CONSIDERATI ED ESAMINATI gli elaborati prodotti e le note trasmesse nel corso del presente procedimento dal Proponente.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, con il relativo parere endoprocedimentale definitivo sopra citato del 17/07/2023 ed allegato al presente parere tecnico istruttorio quale parte integrante, ha verificato l’attuale quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto.


RITENUTO di poter aderire e far proprio il parere endoprocedimentale del 17/07/2023 espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna il quale evidenzia significative criticità per quanto attiene agli aspetti di natura paesaggistica, con particolare riferimento all’eccessivo consumo di suolo agricolo all’alterazione delle visuali panoramiche consolidate. L’Ufficio competente tra l’altro evidenzia l’interferenza diretta con beni paesaggistici tutelati ai sensi dell’art. 142 e dell’art. 143 del D. Lgs. 42/2004 e la prevista estensione significativa dell’impianto in un territorio agricolo a valle del Complesso vulcanico del Monte Arcuentu e degli storici impianti minerari di Montevecchio, dai quali si gode la visuale panoramica di tutta quella parte del Campidano, che concorrono a rendere la presente proposta non sostenibile.

CONSIDERATO il contributo istruttorio del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della Direzione generale ABAP quale U.O. DGABAP Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR, che allegato al presente parere tecnico istruttorio, ne costituisce parte integrante.

CONSIDERATO il contributo istruttorio del Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico* della Direzione generale ABAP quale U.O. DGABAP - Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR, che allegato al presente parere tecnico istruttorio, ne costituisce parte integrante.

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell’emanazione del relativo provvedimento e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti il medesimo provvedimento.

Per tutto quanto sopra considerato, visto, esaminato e ritenuto a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, con il parere endoprocedimentale definitivo di competenza; visti i contributi istruttori delle UU.OO. DGABAP - Servizio II e Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR; la **Soprintendenza speciale per il PNRR, per quanto di competenza, esprime parere tecnico istruttorio contrario alla pronuncia di compatibilità ambientale del progetto per impianto agrivoltaico, di potenza pari a 18,38 MWp e delle relative opere di connessione alla RTN proposto da Tep Renewables (Pabillonis PV) S.r.l.**


Il funzionario del Servizio V della DG ABAP
arch. Romina Muccio

Per IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE

dott. Luigi La Rocca

IL DELEGATO

arch. Rocco Rosario Tramutola
(delega decreto n. 137 del 21/02/2024)



Rocco Rosario
Tramutola
MINISTERO DELLA
CULTURA
26.02.2024 14:12:55
GMT+01:00

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE per il PNRR
(dott. Luigi LA ROCCA)

Firmato digitalmente da

Luigi La Rocca

CN = La Rocca Luigi
O = Ministero della cultura
C = IT



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
e le province di Oristano e Sud Sardegna

Alla Soprintendenza speciale per il PNRR
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Oggetto: [ID_VIP_8548] Guspini e Pabillonis (SU). Progetto per impianto agrivoltaico, di potenza pari a 18,38 MWp e delle relative opere di connessione alla RTN.
Procedura riferita al D.lgs. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC).
Proponente: TEP RENEWABLES (PABILLONIS PV) S.r.l.
Parere endoprocedimentale.

In riferimento alla nota di codesta Soprintendenza prot. n. 6757-P del 12/12/2022, assunta agli atti di questo Ufficio con prot. n. 43751-A del 13/12/2022, con la quale è stata trasmessa la richiesta di parere endoprocedimentale per l'istanza di VIA relativa al progetto in oggetto, valutati gli elaborati progettuali pubblicati nel sito <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/9061/13333>, si comunica quanto segue.

L'intervento ricade nei Comuni di Guspini e Pabillonis e consiste nella realizzazione di un impianto agrivoltaico, avente potenza di 18.38 MWp, da ubicare in un'area complessiva di 37,98 ha di cui 29,6 ha recintati, suddivisa in 4 lotti. L'impianto, costituito da 33.740 moduli fotovoltaici montati su strutture metalliche in acciaio zincato tipo Trackers monoassiali, sarà collegato tramite elettrodotto interrato ad una cabina di utenza e la stessa con cavidotto alla Stazione Elettrica, in ampliamento, nel comune di Guspini (SE), che occuperà una superficie di circa 1 ha. L'impianto sarà collegato in antenna a 36 kV alla nuova SE di smistamento della RTN a 220 kV da inserire in entra – esce alla linea 220 kV "Sulcis - Oristano".

L'agrivoltaico prevede l'integrazione della tecnologia fotovoltaica nell'attività agricola sui terreni interessati e nello specifico il richiedente dichiara che verranno mantenute e valorizzate le coltivazioni a foraggio presenti allo stato attuale; per consentire l'utilizzo agricolo le strutture saranno posizionate su pali di sostegno con interasse 10,55 m; lo stesso nel "Piano Culturale" dichiara un avvicendamento colturale con erbe officinali negli spazi liberi tra le fila dei pannelli. Le opere di mitigazione consistono nella realizzazione di fasce verdi in parte del perimetro dell'impianto fotovoltaico.

A. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

A.1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

1.2. Beni archeologici

1.2.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze.

Esaminata la documentazione progettuale trasmessa si comunica che la porzione territoriale in cui ricadono le opere in progetto non è interessata da aree dichiarate di interesse archeologico ai sensi degli artt. 10, 12, 13 del D.Lgs. 42/2004. Tuttavia in prossimità del cavidotto di collegamento alla RTN, sono noti i due menhir di Perdas Longas, tutelata ai sensi del DM del 09.10.1999, distanti circa 700 m dal cavidotto in progetto.



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

1.2.b. *Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici (PPR Sardegna).*

In prossimità del cavidotto di collegamento alla RTN è nota la presenza dell'insediamento e della fonte romana Sa Mitza de s'Abiu, distanti circa 140 m dall'area dei lavori, e dell'insediamento nuragico e romano di Nuraci, distante circa 120 m dal tracciato del cavidotto, individuati dagli elaborati del PUC del Comune di Guspini.

1.3. *Aree e siti archeologici noti da fonti d'archivio e bibliografiche*

In prossimità del cavidotto di collegamento alla RTN è nota la presenza dell'insediamento romano Terra Frissa-Murera, distante circa 140 m dalle opere in progetto. Nell'area immediatamente a ovest rispetto alla nuova stazione elettrica di trasformazione, inoltre, è nota dai dati d'archivio la presenza di materiali ceramici di epoca storica in dispersione.

A.2. VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO

La società TEP RENEWABLES (PABILLONIS PV) non ha trasmesso separatamente la documentazione relativa alla verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, la quale è presente fra gli elaborati pubblicati nel sito <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/9061/13333>.

Dalla documentazione archeologica si evincono le criticità sopra richiamate connesse alla realizzazione del tratto meridionale del cavidotto e della nuova stazione elettrica.

A.3. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

Le opere in progetto non interessano direttamente beni archeologici tutelati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. e si evidenzia che nel buffer di 500 metri dall'area dell'impianto (distanza prevista dall'art. 20, comma 8, lettera c-quater del D.Lgs. n. 199/2021, come modificato dal D.L. 24.02.2023, n. 13, art. 47, comma 1, lettera a, n. 2), non sono noti beni archeologici. Si rileva, tuttavia, che l'impianto agrivoltaico in progetto sarà visibile dal nuraghe Urradili, e verosimilmente dal nuraghe Saurrecci, tutelato ai sensi del D.D.G. n. 154 del 03.02.2020, e dal nuraghe Melas, tutelato ai sensi del DDR n. 7 del 15 gennaio 2015. Si evidenzia, a tal riguardo, che l'impatto negativo dell'impianto in esame sarà aumentato dall'effetto cumulativo con altri impianti in itinere nell'area, in particolare l'impianto agrivoltaico - ID_VIP 9784 "Agripaoli", che ricade sui terreni contigui a quelli in cui insiste il progetto in esame creando visivamente un'area occupata da impianti fotovoltaici di fatto estesa circa 121 ha.

Si evidenziano, infine, possibili criticità connesse alla realizzazione del tratto del cavidotto prossimo agli insediamenti protostorici e storici di Nuraci, Mitza de s'Abiu, Terra Frissa-Murera e alla realizzazione della sottostazione elettrica in località Spina Zurpa, in quanto limitrofa ad un'area di dispersione di materiali di età storica.

A.4. CONCLUSIONI RELATIVE AI BENI ARCHEOLOGICI

Sulla base dei dati acquisiti e delle considerazioni relative all'inquadramento puntuale e territoriale dei beni archeologici conosciuti nelle aree interessate dall'impianto in progetto e nelle fasce adiacenti per un'ampiezza di 500 metri, come previsto dall'art. 20, comma 8, lettera c-quater del D.Lgs. n. 199/2021, non si ravvisano motivi ostativi sotto il profilo della tutela archeologica, tuttavia si evidenzia che l'impianto in esame, in associazione con gli altri in itinere nell'area, avrà una ricaduta negativa sulla valorizzazione del nuraghe Urradili e probabilmente del nuraghe Saurrecci e del nuraghe Melas in territorio di Guspini.

B. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHITETTONICO E PAESAGGIO

B.1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

B.1.1 Beni Paesaggistici

B.1.1.a *Dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e segg. della Parte Terza del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero sulle sue immediate vicinanze*

Le aree interessate dall'intervento non sono gravate da vincoli paesaggistici derivanti da dichiarazioni di notevole interesse pubblico.



B.1.1.b *Vincoli paesaggistici ai sensi dell'art. 142 e segg. della Parte Terza del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero sulle sue immediate vicinanze*

Art. 142, comma 1, lett. c):

- Flumini Bellu, il campo fotovoltaico lambisce la fascia di tutela di 150 m;
- Gora Is Mulinus, intercettato dal cavidotto.

B.1.1.c *Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti*

Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna, approvato con D.P.R. Sardegna n. 82 del 07/09/2006.

L'area di progetto non ricade all'interno di alcun ambito di paesaggio costiero del PPR – Primo ambito omogeneo.

Il Comune di Guspini è dotato di un Piano Urbanistico Comunale approvato, nella sua versione originaria, con deliberazione del C.C. n. 4 del 15.02.2000, pubblicato sul BURAS n. 16 del 26.05.2000, non adeguato al PPR.

Comune di Pabillonis: Programma di Fabbricazione approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 274 del 15.12.1972, pubblicato sul BURAS n. 43 del 28.12.1972, non adeguato al PPR.

Le aree occupate dall'impianto fotovoltaico sono classificate come zona agricola E, sottozona E2 "aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva" e sottozona E3 "aree con produzione agricola specializzata caratterizzata da un alto frazionamento fondiario" in Comune di Guspini; zona agricola E, sottozona E2 "aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva" in Comune di Pabillonis.

B.1.1.d *Norme di attuazione del PPR gravanti sull'area di intervento*

-Assetto ambientale

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 17 comma 3, lett. g) delle NTA – laghi naturali e invasi artificiali e territori contermini compresi in una fascia di profondità di 300 m dalla linea di battigia:

- il PPR cartografa 5 specchi d'acqua a partire da circa 140 m dal campo.

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 17 comma 3, lett. h) delle NTA – fiumi:

- Flumini Bellu, il campo fotovoltaico lambisce la fascia di tutela di 150 m;

- Riu Melas, intercettato dal cavidotto.

Altri beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 17 delle NTA e disciplinati dagli artt. 33-40 delle NTA si segnala, nelle immediate vicinanze e nell'area vasta:

- IBA178 "Campidano Centrale", a 560 m dal campo fotovoltaico e a 1,3 km dalla nuova SE;

- ZCS ITB040031 "Monte Arcuentu e Rio Piscinas", a 1,3 km dalla nuova SE e a circa 4 km dal campo fotovoltaico;

- ZPS ITB043054 "Campidano Centrale", a 2,6 km.

Disciplina dei beni paesaggistici: art. 18 delle NTA "Misure di tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici con valenza ambientale", "i beni paesaggistici (...) sono oggetto di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche".

Le aree interessate dal campo agrivoltaico e dalle opere di connessione sono classificate dal PPR come "aree ad utilizzazione agroforestale" (prevalentemente "culture erbacee specializzate"), disciplinate agli artt. 28-30 delle NTA, per cui sono vietate "trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso".

-Assetto storico culturale

Nuclei di antica e prima formazione, beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto degli artt. 8, 51 e 52 della NTA del PPR: si segnala a circa 2 km il centro matrice di Pabillonis e a circa 6 km il centro matrice di Guspini.

-Assetto insediativo

L'intervento è disciplinato dalle NTA del PPR all'art. 103 – "Sistema delle infrastrutture. Prescrizioni", per cui la localizzazione di nuove infrastrutture è ammessa: se prevista nei rispettivi piani di settore, i quali devono tenere in considerazione le previsioni del PPR; se ubicati preferibilmente nelle aree di minore pregio paesaggistico; se progettate sulla base di studi orientati alla mitigazione degli impatti visivi e ambientali.

I centri abitati di Pabillonis e Guspini distano rispettivamente circa 1,8 km e 5,5 km.

A 150 metri dal campo fotovoltaico è presente l'aerogeneratore di un impianto eolico.

B.1.2 – Beni Architettonici

B.1.2.a *Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero nelle sue immediate vicinanze.*

Nessuno.



B.1.2.b – Beni tutelati ope legis ai sensi dell'art. 10, comma 1 del Codice.

Nessuno.

Si segnalano, anche se non formalmente elencati, i beni culturali tutelati ai sensi della Parte II del Codice presenti nel territorio di Pabillonis e Guspini.

A circa 8 km, in posizione elevata sul Monte Arcuentu, si trovano i numerosi beni culturali appartenenti al vasto Complesso Minerario storico di Montevecchio.

B.2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

Prima di procedere con l'esplicitazione degli impatti sul patrimonio culturale e paesaggistico e di esprimere le valutazioni circa la qualità dell'intervento, si evidenzia che la DGR n. 59/90 individua le aree "brownfield" come contesti privilegiati per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra (aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto, tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati) e l'area individuata per l'impianto in oggetto non può definirsi tale, per cui l'intervento in progetto è in contrasto con la DGR 59/90; le aree interessate dall'impianto fotovoltaico sono infatti classificate zona agricola E, sottozona E2 "aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva" e sottozona E3 "aree con produzione agricola specializzata caratterizzata da un alto frazionamento fondiario" in Comune di Guspini; zona agricola E, sottozona E2 "aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva" in Comune di Pabillonis.

Il progetto in esame è localizzato nella parte settentrionale della pianura del Campidano, chiuso ad Ovest dal complesso vulcanico del monte Arcuentu. Si sviluppa su un areale suddiviso in 4 lotti, situati a cavallo dei territori comunali di Guspini e Pabillonis in località denominata "Paulis de cumis de cara" e "Pranu Murdegu", con acclività pianeggianti a conferma dell'uso prevalentemente agricolo succedutosi nel corso degli anni. I terreni interessati si presentano in parte con soprassuolo a pascolo e colture foraggere e in parte coperti da residui di rimboschimento a sughera con diversa densità di copertura.

Dall'analisi dei vincoli di sopra riportata si rilevano criticità in relazione alla tutela paesaggistica.

Un lotto dell'impianto è adiacente alla fascia di tutela dei 150 m del torrente Flumini Bellu; poiché la fascia spondale del corso d'acqua in quel tratto è già notevolmente compromessa dalla presenza di un impianto conglomerati, si ritiene che la estrema vicinanza dell'impianto possa accentuare in maniera significativa la perdita dei caratteri di naturalità del bene paesaggistico tutelato in quanto tale.

Inoltre, la fascia spondale in continuità con l'impianto conglomerati si mostra ancor più vulnerabile per la presenza di 5 specchi d'acqua circa i quali il Servizio tutela del paesaggio Sardegna centrale con la nota prot. n. 314 del 03/01/2023 segnala: "nella relazione paesaggistica non sono stati presi in considerazione gli specchi d'acqua cartografati nelle tavole del PPR in prossimità dell'impianto. Tali specchi d'acqua, insieme ad una fascia di 300 metri dalla linea di battigia, potrebbero essere tutelati paesaggisticamente, ai sensi dell'art.142 del Codice ed ai sensi dell'art. 17, comma 3, lett. g) delle NTA del PPR, in esito all'analisi degli stessi da effettuare conformemente a quanto indicato nella nota della Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia Prot. N.37179/DG del 26.09.2016"; gli specchi d'acqua distano dal campo agrivoltaico circa 140 m e si trovano pertanto all'interno della fascia di rispetto.

A tale riguardo si evidenzia inoltre che parte dei moduli fotovoltaici si sovrappongono con aree a pericolosità idraulica Hi4 in territorio comunale Guspini.

Un elemento di debolezza riferibile al progetto nel suo complesso è l'estensione dell'impianto, pari a circa 38 ha di cui 29,6 ha recintati, che incide negativamente per consumo di suolo e frammentazione della continuità agraria in un'area a prevalente destinazione agricola.

L'areale ove saranno installati i moduli fotovoltaici ricade in aree classificate dal PPR come "aree ad utilizzazione agro-forestale" per le quali l'art. 29 del PPR vieta "trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso".

Alcuni lotti ove saranno installati i moduli fotovoltaici sono inoltre caratterizzati dai residui di impianti boschivi a sugherete; il progetto prevede lo spostamento all'interno di terreni limitrofi di 200 piante di sughera, che si stimano tuttavia essere in un numero maggiore.

Atteso che quanto illustrato nello SIA per giustificare la trasformazione dell'uso agricolo produttivo dell'area non supera i limiti posti dalla disciplina, la realizzazione di un impianto agrivoltaico di 37,98 ha, di cui 29,6 ha recintati, ove saranno installati 96.120 moduli fotovoltaici con conseguente sottrazione di suolo alla produzione agricola non è conforme alla disciplina dell'assetto ambientale del PPR.

Il proponente dichiara infatti che l'obiettivo del progetto è quello di combinare la produzione energetica con la produzione agricola; tuttavia il piano delle opere agrarie non è adeguatamente descritto e non è presente un piano di



sviluppo aziendale con specifica indicazione delle modalità di gestione e del soggetto deputato alla conduzione del fondo. In accordo con la citata nota del Servizio tutela del paesaggio Sardegna centrale, la relazione agronomica *“tende a dimostrare la sostenibilità agronomica del piano colturale ma nulla dice circa il potenziale reddito ricavabile dall’azienda agraria e quindi alla sua sostenibilità nel tempo”*; una mancata sostenibilità economica dell’attività agricola porterebbe in breve all’abbandono dei terreni che rimarrebbero utilizzati per la sola produzione di energia elettrica. La scelta delle aree interessate dall’impianto, anche in considerazione della frammentazione del layout in distinti lotti, sembra essere stata dettata dalla disponibilità dei terreni e dalla presenza di una rete infrastrutturale, piuttosto che dalla ricerca di un’area effettivamente idonea.

Circa le relazioni di intervisibilità, il progetto comporterebbe l’introduzione di un elemento di disturbo visivo, esteso circa 38 ha, estraneo alla qualità consolidata del paesaggio agrario di riferimento e percepibile dai numerosi punti di visuale del Complesso del Monte Arcuentu, alto 785 m, che dista circa 8 km dal campo agrivoltaico, e dai suoi numerosi beni culturali contenuti nello storico Complesso minerario di Montevecchio, all’interno del Parco Geominerario Storico Ambientale “Sulcis-Iglesiente-Guspinese” istituito con D.M. del 08/09/2016 (già D. M. del 16/10/2001), bene paesaggistico ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell’art. 17, comma 4 lett. b) delle NTA.

Il proponente, che pur considera l’impatto cumulativo con altri impianti FER esistenti o in itinere nell’area vasta, non segnala tutte le proposte in esame sul territorio di riferimento che, allo stato, risultano essere:

- ID_VIP 8791 - Guspini – impianto agrivoltaico denominato “Guspini”
- ID_VIP 8547 - Gonnosfanadiga e Guspini -impianto fotovoltaico “Gonnos-Mar” – Energygonnosmar;
- ID_VIP 9277 - Pabillonis e Guspini - impianto fotovoltaico “Energia dell’olio sardo” - Pacifico Lapislazzuli;
- ID_VIP 9784 - Guspini e Pabillonis - impianto agrovoltaico “Agripauli” integrato con sistema di accumulo BESS;
- ID_VIP 9737 - Guspini - impianto agrivoltaico denominato “Agri Marmida” Societa' Ica Bes Srl;
- ID_VIP 9094 – Gonnosfanadiga – impianto fotovoltaico – EG Atlante;
- VIA Regionale - Gonnosfanadiga, loc. “Coringiu Nieddu – impianto fotovoltaico della SF Island S.r.l.;
- ID_VIP 8820 - San Gavino Monreale, Guspini e Gonnosfanadiga – parco eolico “Narbonis”;
- Esistente – Pabillonis, Guspini, Gonnosfanadiga e San Gavino Monreale - parco eolico “Campidano”.

In particolare, l’impianto in esame insiste sui terreni contigui al proposto impianto agrivoltaico - ID_VIP 9784 “Agripauli”, attualmente in esame, che dovrebbe occupare una superficie complessiva di circa 91 ha suddivisi in più lotti, venendo a realizzare di fatto un unico impianto sostanzialmente compatto esteso circa 121 ha. Gli impatti negativi sopra evidenziati sulle relazioni di intervisibilità e sul concreto pericolo di una frammentazione della continuità agraria, sarebbero così quadruplicati.

L’area media e vasta di riferimento è un territorio a storica vocazione agricola che si sta progressivamente trasformando in una macroarea tecnologica dedicata alla produzione di energia da fonte solare, per sommatoria di aggregazioni di decine di migliaia di moduli fotovoltaici che conferiscono al paesaggio un aspetto isotropo ed indifferente.

Per quanto sopra, l’effetto potenziale della realizzazione del progetto, sommato alle criticità sopra evidenziate in merito alla tutela paesaggistica, avrebbe un impatto non sostenibile paesaggisticamente per l’eccessivo consumo di suolo agricolo e per l’alterazione negativa delle visuali panoramiche consolidate.

B.4. CONCLUSIONI RELATIVE AI BENI PAESAGGISTICI E ARCHITETTONICI

Per quanto sopra, sotto il profilo specifico della tutela del paesaggio, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall’intervento ed esaminate le possibili interferenze tra l’opera in progetto ed il quadro paesaggistico di riferimento, stanti le criticità di sopra evidenziate, si deve rilevare che l’interferenza diretta con beni paesaggistici tutelati ai sensi dell’art. 142 e dell’art. 143 del D. Lgs. 42/2004 e la prevista estensione pari a circa 38 ha in un territorio agricolo a valle del Complesso vulcanico del Monte Arcuentu e degli storici impianti minerari di Montevecchio, dai quali si gode la visuale panoramica di tutta quella parte del Campidano, concorrono a rendere la presente proposta non sostenibile, anche in relazione all’impatto cumulativo potenziale con altri simili impianti in iter autorizzatorio, e pertanto il progetto presentato è da valutarsi negativamente.

Diverso sarebbe stato il parere su una soluzione progettuale che avesse contemplato l’esame di soluzioni alternative (localizzative e dimensionali) e che avesse individuato, tra più soluzioni, quella che presentava il miglior rapporto fra costi e benefici per la collettività, con riferimento esplicito alle esternalità ambientali paesaggistiche e culturali.

C. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

Acquisite le istruttorie delle aree funzionali, che la Scrivente ritiene di condividere, questo Ufficio, nell'evidenziare forti perplessità in merito alla realizzazione dell'opera così come rappresentata negli elaborati tecnici e relazionali trasmessi, esprime parere negativo.

D. CONFORMITÀ/COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA DEL PROGETTO (art. 146 del D. Lgs. 42/2004)

La Relazione paesaggistica, proposta in quanto lo sviluppo degli elaborati progettuali ne consente la compiuta redazione, contiene pressoché le medesime informazioni del SIA; si rimanda pertanto a quanto sopra per la disamina del quadro dei vincoli e della disciplina del PPR che interessa l'area di progetto ed il territorio di riferimento.

Circa le valutazioni sulla conformità/compatibilità paesaggistica del progetto proposto, ai sensi degli artt. 146 e 152 del D. Lgs. 42/2004, si comunica che le interferenze con i vincoli e la non conformità con la disciplina del PPR portano all'espressione di un parere negativo, per quanto sopra argomentato ai paragrafi B2 e B4.

Diverso sarebbe stato il parere su una soluzione progettuale che avesse contemplato l'esame di soluzioni alternative (localizzative e dimensionali) e che avesse individuato, tra più soluzioni, quella che presentava il miglior rapporto fra costi e benefici per la collettività, con riferimento esplicito alle esternalità ambientali paesaggistiche e culturali.

Per eventuali ulteriori chiarimenti si potranno contattare i funzionari responsabili:

- area funzionale patrimonio archeologico:

dott. Riccardo Locci (riccardo.locci@beniculturali.it);

- area funzionale patrimonio architettonico e paesaggio:

arch. Paolo Margaritella (paologiovanni.margaritella@cultura.gov.it).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Area funzionale patrimonio archeologico

dott. Riccardo Locci



IL TECNICO ISTRUTTORE

Area funzionale patrimonio architettonico e paesaggio


arch. Gabriela Frulio



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Area funzionale patrimonio architettonico e paesaggio

arch. Paolo Margaritella



La Soprintendente
ing. Monica Stochino
(Firmato digitalmente)





Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

DG-ABAP - SERVIZIO II

Lettera inviata solo tramite GIADA. Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43, comma 6, del DPR 445/2000 e art. 47, commi 1 e 2, d.lgs. 82/2005

Alla Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

Oggetto: **[ID_VIP: 8548] Guspini e Pabillonis (SU).** Progetto per impianto agrivoltaico di potenza pari a 18,38 MWp e delle relative opere di connessione alla RTN.
Procedura riferita al Decreto Legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC).
Proponente: TEP RENEWABLES (PABILLONIS PV) S.r.l.
Contributo istruttorio.

In riferimento all'oggetto e a riscontro della richiesta di codesto Servizio prot. n. 6757 del 12.12.2022, vista la nota prot. n. 12059 del 17.07.2023, acquisita agli atti della Soprintendenza Speciale con prot. n. 15021 del 18.07.2023, con cui la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna (nel prosieguo 'Soprintendenza') ha comunicato il proprio motivato parere, esaminata la documentazione inerente pubblicata sul sito web del MASE, si comunica quanto segue in ordine alla tutela archeologica.

In ordine alla tutela archeologica nella richiamata nota, la Soprintendenza, preso atto del documento di verifica preventiva dell'interesse archeologico (DVPIA) già previsto all'art. 25, co. 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e oggi richiamato all'art. 1, c. 2 dell'allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023, pur annotando l'assenza di beni tutelati ai sensi della Parte II del D. Lgs. n. 42/2004 in un buffer di 500 m dalle opere in progetto, rileva tuttavia la prossimità del cavidotto all'insediamento e della fonte romana Sa Mitza de s'Abiu, (a circa 140 m dal tracciato), al sito nuragico e romano di Nuraci (a circa 120 m), entrambi individuati dagli elaborati del PUC del Comune di Guspini, all'insediamento romano Terra Frissa-Murera (a circa 140 m) e inoltre l'adiacenza della nuova stazione elettrica di trasformazione a un'area di frammenti ceramici di epoca storica nota dai dati d'archivio. Nei pressi del cavidotto, a circa 700 m, sono inoltre segnalati i due menhir di Perdas Longas, tutelati ai sensi del DM del 09.10.1999.

L'Ufficio nel valutare gli impatti verificati o potenziali degli interventi in progetto evidenzia, oltre alle criticità connesse alla prossimità del cavidotto alle testimonianze archeologiche sopra menzionate, la visibilità dell'impianto da contesti monumentali vincolati, quali il nuraghe Urradili, verosimilmente il nuraghe Saurrecci, tutelato ai sensi del D.D.G. n. 154 del 03.02.2020, e il nuraghe Melas, tutelato ai sensi del DDR n. 7 del 15 gennaio 2015, nonché l'effetto cumulativo con altri progetti *in itinere* nell'area e in particolare con il contiguo impianto agrivoltaico IDVIP 9784 "Agripauli", che determinerà di fatto un'estensione dell'area occupata dai pannelli fotovoltaici pari a 121 ha.

La Soprintendenza conclude non ravvisando allo stato attuale delle conoscenze particolari motivi ostativi sotto il profilo archeologico alla realizzazione del progetto, fatti salvi gli effetti negativi sulla valorizzazione dei nuraghi presenti nel territorio di Guspini.



Ciò premesso e richiamato, si ritiene innanzitutto necessario, sulla base di quanto evincibile dai dati e dalla documentazione fotografica presenti nel citato DVPIA, ridefinire dal grado medio al grado basso i livelli di visibilità dei lotti 1-4 e di parte del tracciato del cavidotto, che in occasione della *survey* condotta nel maggio 2022 apparivano tutti incolti o destinati al pascolo e ricoperti da vegetazione erbacea caratteristica della stagione. Ne consegue la necessità di rivalutare i correlati gradi di potenziale archeologico e di rischio archeologico relativo, elemento quest'ultimo sul quale riverbera la posa in opera per infissione dei moduli fotovoltaici, che, intacca profondamente le stratigrafie senza consentirne in corso d'opera la verifica dell'eventuale origine antropica.

Per quanto di competenza, **questo Servizio concorda con la Soprintendenza territorialmente competente nel ritenere che l'opera in oggetto non sia compatibile con la tutela e la conservazione dei valori culturali e paesaggistici dell'area interessata.**

Si ribadisce che, nonostante sia stato ritenuto opportuno non attivare nell'immediato la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico a fronte della valutazione complessiva negativa degli impatti delle opere in parola sul patrimonio culturale e sul paesaggio, il progetto, in considerazione dei succitati fattori di rischio difficilmente circoscrivibili in ordine ai depositi stratigrafici in questione, rimane in ogni caso soggetto alla medesima procedura.

Il funzionario archeologo
dott. Sara Neri
(tel. 06/67234847 – sara.neri@cultura.gov.it)




Per IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE

dott. Luigi La Rocca

IL DELEGATO

dott. Lino Traini







Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

DG-ABAP - SERVIZIO III

Alla Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

Oggetto: **[ID VIP: 8548]** Guspini e Pabillonis (SU) - Progetto per impianto agrivoltaico, di potenza pari a 18,38 MWp e delle relative opere di connessione alla RTN.
Procedura riferita al D.Lgs. 152/2006, art. 23 – VIA
Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC)
Proponente: TEP RENEWABLES (PABILLONIS PV) S.r.l.
Contributo istruttorio.

In riferimento al procedimento in oggetto, a riscontro della nota di codesto Ufficio prot. n. 6757 del 12/12/2022, preso atto di quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con nota prot. n. 12059 del 17/07/2023 e a seguito di disamina del progetto sul sito del Ministero della transizione ecologica, considerato che nelle immediate vicinanze dell'impianto non sono presenti beni architettonici dichiarati di interesse culturale né tutelati *ope legis* ai sensi degli art. 10 e 12 del *Codice* e che le criticità evidenziate riguardano principalmente la tutela paesaggistica, non si rilevano aspetti di specifica competenza di questo Servizio III.

Il funzionario responsabile della U.O.1

Arch. Irene De Simone

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO III
Arch. Esmeralda Valente

Firmato digitalmente da
Esmeralda VALENTE

O = MINISTERO DELLA CULTURA
C = IT

